



Provincia di Alessandria

DIREZIONE VIABILITÀ - SETTORI VIABILITÀ 1 - 2

Alessandria, li 13.11.2013
n.p.g. 106997
all. n. _____
Rif. a nota del _____ n. _____

Oggetto: Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale.
Istituzione dell'obbligo della dotazione di mezzi antisdrucchiolevoli o di pneumatici invernali per i veicoli in transito lungo tutte le Strade Provinciali della Provincia di Alessandria nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile di ogni anno.
AGGIORNAMENTO E MODIFICA dell'Ordinanza n. 1533/110353 del 05/10/2012.

Alla Prefettura di	Alessandria	
Alla Prefettura di	Asti	
Alla Prefettura di	Pavia	
Alla Prefettura di	Vercelli	
Alla Prefettura di	Genova	
Alla Prefettura di	Savona	
Alla Prefettura di	Piacenza	
Alla Prefettura di	Cuneo	
Alla Prefettura di	Torino	
Alla Questura di	Alessandria	
Al sig.ri Sindaci dei Comuni della Provincia di Alessandria	Loro sedi	
Al Comando Polizia Stradale di	Alessandria	
Al Comando Carabinieri di	Alessandria	
Al Comando VV.FF. di	Alessandria	
Al Corpo Forestale dello Stato di	Alessandria	
Al Comando Guardia di Finanza di	Alessandria	
Al Comando Polizia Municipale	Alessandria	
Alla Centrale Operativa 118	Alessandria	
Alla Centrale Operativa 118	Genova Ponente	
Alla Croce Rossa di	Alessandria	
Alla Croce Verde di	Alessandria	
Alla Croce Bianca di	Acqui Terme	
Alla Misericordia di	Tortona	
Alla Comunità Montana Terre del Giarolo	Cantalupo	
Alla Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo	Ponzone	
Al Parco Capanne di Marcarolo	Lerma	
Alla SCAT – Società Consortile Alessandrina Trasporti - Scarl -	Alessandria	
ALI Autolinee Liguri Prov. Genova S.p.A.	Genova	
AL CIT	Novi Ligure	
Alla SAAMO	Ovada	

All'A.C.I.	Alessandria	
A26 AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa Genova	Genova	
A Milano Serravalle – Milano Tangenziali – Spa -	Milano	
Alla SATAP Spa	Torino	
Al Servizio Polizia Provinciale	Sede	
Al Settore Provinciale Trasporti	Sede	
All'Ufficio Competizioni Sportive	Sede	
All'Ufficio Trasporti Eccezionali	Sede	
Al Servizio Protezione Civile della Provincia – c/o Direz. Ambiente	Sede	
All'Ufficio Stampa	Sede	
All'Agenzia Radio Traffic – Srl -	Milano	
A Radio B.B.S.I.	Alessandria	
Ai Responsabili dei Reparti Stradali Provincia di Alessandria	Sede	

Si trasmette per doverosa norma ed opportuna conoscenza copia dell'Ordinanza: **“Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale. Istituzione dell'obbligo della dotazione di mezzi antisdrucchiolevoli o di pneumatici invernali per i veicoli in transito lungo tutte le Strade Provinciali della Provincia di Alessandria nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile di ogni anno. AGGIORNAMENTO E MODIFICA dell'Ordinanza n. 1533/110353 del 05/10/2012.”**

Si chiede ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Alessandria la pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune.

Si invitano i mezzi di informazione a dare massima divulgazione e giusto rilievo al suddetto provvedimento.

Ringraziando, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
SETTORE VIABILITÀ 1
Ing. Felice L. LO DESTRO

IL DIRIGENTE
SETTORE VIABILITÀ 2
Arch. Roberta BOCCHINO


Provincia di Alessandria
DIREZIONE VIABILITÀ – SETTORI VIABILITA' 1 - 2

I DIRIGENTI
dei
SETTORI VIABILITA' 1 e VIABILITA' 2


- A modifica e sostituzione dell'Ordinanza n. 1533/110353 del 05/10/2012;
- Dato atto che l'Art.6 – comma 4 – lettera e) del D.L.vo 30.04.92 n. 285, come modificato con Legge 29 luglio 2010, n. 120 – art. 1 – comma 1, stabilisce che l'Ente proprietario della strada può, con propria Ordinanza, "prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio";
- Vista la "Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Prot. RU n. 1580 del 16.01.2013;
- Considerato il tracciato e la configurazione plano-altimetrico della rete stradale di competenza della Provincia di Alessandria;
- Considerato altresì che i repentini sbalzi di temperatura, le improvvise precipitazioni nevose e le gelate, che sovente si verificano nel periodo invernale lungo tali strade, possono essere causa di pericolo e di impedimento della circolazione degli autoveicoli non muniti di mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali;
- Considerato inoltre che gli autoveicoli in circolazione privi dei mezzi di cui sopra, trovandosi nell'impossibilità di procedere, possono determinare il blocco della circolazione anche degli automezzi attrezzati, nonché l'impedimento delle attività di pubblico servizio, soccorso stradale e sanitario;
- Visto l'art. 140 – comma 1 - del d.lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m. ed i, che recita: "Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia, in ogni caso, salvaguardata la sicurezza stradale";
- Ritenuto necessario adottare idonea Ordinanza in merito, ai sensi dell'art. 6 - comma 4 - lettera "b" ed "e" del d.lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m. ed i.;
- Visto l'art. 4 – comma 2 del d.lgs. 30/03/2001 n. 165;
- Dato atto che per la presente Ordinanza è stata effettuata, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica:

ORDINANO

che, **dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno**, su tutte le tratte extraurbane delle strade provinciali di competenza, tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, siano muniti di mezzi antisdrucchiolevoli o degli speciali pneumatici invernali, idonei alla marcia su neve o ghiaccio, in caso di presenza di fenomeni atmosferici avversi o di probabile presenza di ghiaccio a terra, ovvero che, per lo stesso periodo, anche se le criticità meteorologiche sono solo astrattamente prevedibili, abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve o ghiaccio, ai sensi dell'art. 6 comma 4 lettera e) del d.lgs. 30/04/1992 n. 285/92 e s.m. ed i;

Tale obbligo ha validità anche al di fuori del periodo previsto, in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio;

Nel periodo di vigenza dell'obbligo, i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto;



La presente Ordinanza ha validità permanente e sarà resa nota al pubblico mediante: la pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni della Provincia di Alessandria, l'installazione della relativa segnaletica stradale di cui all'allegato B della "Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Prot. RU n. 1580 del 16/01/2013, ovvero, l'installazione della relativa segnaletica stradale di cui all'art. 122 Fig. II 87 del D.P.R. 495/92, la diffusione tramite i mezzi di informazione (Stampa - Radio - Tv - Web);

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza, il mancato rispetto del quale comporta la sanzione prevista all'art. 6 - comma 14 - del d.lgs. 30/04/1992 n. 285.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al TAR della Regione Piemonte come al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 - comma 3 del d.lgs. 30/04/1992 n. 285 e dell'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

Per i tratti della viabilità provinciale compresi all'interno dei centri abitati delimitati ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 30/04/1992 n. 285, i Sindaci dei Comuni potranno emettere analoga Ordinanza, ai sensi dell'art.7 - comma 1 e 3 - dello stesso d.lgs. 30/04/1992 n. 285, dando atto che la presente costituisce parere favorevole dell'Ente proprietario.

EVIDENZIANO

che, ai sensi della citata "Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Prot. RU n.1580 del 16.01.2013:

- Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione;
- I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1;
- I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.
- I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori;
- Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale;
- Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Alessandria, li 13.11.2013

IL DIRIGENTE
SETTORE VIABILITÀ 1
Ing. Felice L. NODESTRO

IL DIRIGENTE
SETTORE VIABILITÀ 2
Arch. Roberta BOCCHINO